



## WAVE-Network & European Info Centre Against Violence

Bacherplatz 10/4 | 1050 Vienna, Austria

phone: +43-(0)1-5482720 | fax: +43-(0)1-5482720-27

e-mail: office@wave-network.org | www.wave-network.org

### Annual WAVE Conference: 11<sup>th</sup> – 13<sup>th</sup> October 2011, Rome, Italy

#### WORKSHOP E.

Do laws such as protective orders work to prevent violence against women?

Giovanna Fava

Anche l'Italia. mutuando dai paesi anglosassoni ha nel 2001 con due leggi la n.149 e la n.154 introdotto in Italia gli "ordini di protezione" finalmente disponendo che sia il maltrattante a dover lasciare la casa e non più la vittima.

La legge n.149<sup>1</sup> ha attribuito al Tribunale per i minorenni il potere di allontanare il genitore violento e/o maltrattante, la legge n.154 ha introdotto la possibilità per il Tribunale Civile Ordinario di allontanare il convivente violento.

Queste leggi hanno compiuto 10 anni: un periodo di tempo significativo per conoscere gli istituti e verificarne il loro utilizzo.

L'indagine condotta dalle avvocate dei centri antiviolenza ha rivelato che il ricorso allo strumento degli ordini di protezione è poco conosciuto e/o poco utilizzato dalla classe forense e guardato con particolare prudenza, se non con sospetto, dai magistrati chiamati ad applicarlo in quanto ritenuto una misura particolarmente punitiva.

L'ordine di protezione, è un ordine del giudice che dispone l'allontanamento del violento dall'abitazione, il divieto di farvi rientro, di avvicinarsi alla casa, ai luoghi di lavoro, all'asilo o alla scuola dei figli, e ai luoghi solitamente frequentati dalla vittima.

---

<sup>1</sup> Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile- Art. 37.1. All'articolo **330**, secondo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».2. All'articolo **333**, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».3. All'articolo **336** del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:«Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge».



## WAVE-Network & European Info Centre Against Violence

Bacherplatz 10/4 | 1050 Vienna, Austria

phone: +43-(0)1-5482720 | fax: +43-(0)1-5482720-27

e-mail: office@wave-network.org | www.wave-network.org

Le ricerche svolte nei Paesi d'oltre oceano<sup>2</sup> rivelano che la percentuale di violazione dell'ordine di protezione è molto alta: circa un 20%, non abbiamo dati sulle violazioni degli ordini di protezione in Italia ma temiamo che la percentuale possa essere anche superiore.

L'ordine del Giudice, infatti, ha una sua efficacia su persone che hanno ancora il controllo delle proprie azioni e un atteggiamento di rispetto nei confronti dell'autorità e dei provvedimenti del giudice, non su chi è preso dalla propria ossessione.

Occorre valutare la personalità dello stalker: se si sente „sfidato“ dai divieti la sua condotta può diventare ancora più aggressiva.

Inoltre chi viola l'ordine di protezione civile, in Italia, non subisce alcun arresto e alcuna sanzione immediata.

Le donne da noi accolte messe di fronte alla prospettiva del percorso penale denunciando il partner, preferiscono, almeno all'inizio, chiedere un ordine di protezione in sede civile, perché lo considerano meno invasivo, lo considerano utile per segnare uno stacco, un momento di respiro permettendo loro di decidere con calma come riorganizzare la propria vita: se procedere con la separazione o se ricomporre il proprio nucleo familiare su basi diverse.

A complicare le cose si aggiunge il fatto che, in questi dieci anni di applicazione in Italia dell'ordine di protezione sono intervenute altre leggi, l'una indifferente all'altra che regolano i rapporti tra le persone.

La prima è legge n.54/2006, che ha introdotto il c.d. **affidamento condiviso**,

Questa legge dà per presupposto il principio generale che i figli debbano essere affidati ad entrambi i genitori con diritto dei figli di avere *un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno genitore, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale*.

In Italia i magistrati ne hanno fatto immediata applicazione e già in fase presidenziale l'affidamento condiviso è la regola.

A seguire è intervenuta la legge n. 38/2009 che ha introdotto in Italia il reato degli atti persecutori, all'art.612 *bis* c.p., sanzionando pesantemente le condotte di **stalking**.

In Italia esiste il Modena Group on Stalking che per primo ci ha insegnato ad individuare e a contrastare le condotte persecutorie individuando alcune strategie fondamentali:

---

<sup>2</sup> Modena Group on stalking –percorsi di aiuto per vittime di stalking 2007 pag.19



## **WAVE-Network & European Info Centre Against Violence**

Bacherplatz 10/4 | 1050 Vienna, Austria

phone: +43-(0)1-5482720 | fax: +43-(0)1-5482720-27

e-mail: office@wave-network.org | www.wave-network.org

**1- comunicare allo stalker**, una volta per tutte e in modo inequivoco, se non lo si è già fatto, che le sue attenzioni sono indesiderate e non saranno tollerate ulteriormente;

**2-evitare ogni contatto con lo stalker**, perché ci dicono gli esperti, ogni minuto in più che trascorre senza alcun contatto aumenta la possibilità che la condotta persecutoria diminuisca, cessi.

3-rivolgersi alle autorità,

4-curare personalmente la propria sicurezza e la propria privacy.

**5-Non accettare appuntamenti chiarificatori: la vittima dovrebbe rendersi invisibile allo stalker.**

Ma poiché le condotte di stalking si verificano in misura maggioritaria tra ex partner e in presenza di figli minori, è indubbio che la gestione dei figli e l'obbligo della collaborazione tra i genitori rappresenta una difficilmente eliminabile occasione di incontro tra la vittima ed il suo *stalker*.

Vedete anche voi come queste misure indicate come basilari per la propria difesa e sicurezza siano difficilmente applicabili nel caso di persone che devono **per legge** collaborare alla gestione dei figli e numerosi sono i casi di donne uccise in incontri richiesti dal padre per chiarire la separazione e/o i rapporti con i figli.

In presenza di un ordine di protezione quindi il rapporto dei figli con il partner maltrattante dovrà avvenire solo con incontri protetti vigilati dal Servizio Sociale.

Tali modalità di incontri, tuttavia, non possono essere condotti all'infinito, anche per mancanza di risorse economiche da parte del servizio Sociale, e perché l'ordine di protezione ha durata massima di un anno, rinnovabile una sola volta.

Tempo non sempre sufficiente per obbligare lo stalker a modificare la sua condotta.

Interessante la previsione contenuta nei provvedimenti provvisori emessi dal Presidente del Tribunale nelle procedure di separazione, in questi casi il provvedimento può essere senza limite<sup>3</sup> e la situazione monitorata nel corso di tutto il processo.

---

<sup>3</sup> **G. Fava** "Misure di protezione, *stalking* e il Giudice della separazione" in Convegno I diritti delle persone e delle famiglie in crisi 1.10.2011 -Forum Donne Giuriste